



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 30.04.2024

Atto n° 1412

Oggetto: Proroga mansioni superiori in favore del dipendente Famà Rosario, ai sensi dell'art.52, comma 4 del D.Lgs n.165/2001, per mesi tre, **dal 01/05/2024 al 31/07/2024.**

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 30.04.2024	Il Dirigente
F.TO DIGITALMENTE DOTT. SULSENTI	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 639,13 è imputata al CAP. 235 IMP. 888/2024 €. 152,11 CAP. 235/10 IMP. 889/2024	
VISTO: si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 30.04.2024	Il Dirigente F.TO DIGITALMENTE DOTT. SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,.....	Il Segretario Generale

Il Dirigente

Richiamato il seguente quadro normativo:

- D. Lgs. 30/03/2001, n.165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con specifico riferimento all’art.52 – “Disciplina delle mansioni”:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,

ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma a);

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.... omissis....

Considerato che con determinazioni dirigenziale n.346 del 30/01/2024 sono state attribuite le mansioni superiori al dipendente Famà Rosario, appartenente all'area degli operatori esperti (ex cat.B3), con l'incarico a svolgere le mansioni dell'area degli Istruttori (ex cat.C);

Accertato che la dipendente in argomento Famà Rosario, per capacità ed esperienza maturata, è in grado di assolvere ai compiti e alle mansioni corrispondente all'area degli Istruttori;

Ritenuto, per quanto sopra, di prorogare al dipendente Famà Rosario, l'incarico a svolgere le mansioni superiori nell'Area degli Istruttori (ex cat.C), dal 01/05/2024 al 31/07/2024, ai sensi dell'art.52 comma 4 del d.Lgs n.165/01, per vacanza del posto in organico nelle more dell'espletamento delle procedure relative alle progressioni tra aree previste nel PTFB 2024/2026;

Ritenuto, altresì, che l'attribuzione in modo prevalente di compiti propri di mansioni superiori sia diritto alla corresponsione del trattamento economico proprio della qualifica superiore, come disposto dal comma 4 del CCNL del 14/09/2000;

Visto l'allegato prospetto contabile nel quale è dettagliatamente indicata la maggiore spesa per l'espletamento delle mansioni superiori da parte del suddetto dipendente, dal 01/05/2024 al 31/07/2024;

Visto l'OREL vigente in Sicilia

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Prorogare, ai sensi l'art.52, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, al dipendente Famà Rosario, appartenente all'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B3), l'incarico a svolgere le mansioni superiori nell'Area degli Istruttori (ex cat.C), dal 01/05/2024 al 31/07/2024,

per vacanza del posto in organico nelle more dell'espletamento delle procedure relative alle progressioni tra aree previste nel PTFB 2024/2026.

- 2) Assegnare, per il periodo suddetto di espletamento delle mansioni superiori, al predetto dipendente il trattamento economico corrispondente alla categoria superiore, Area degli Istruttori (ex cat.C).
- 3) Impegnare la spesa necessaria di **€ 791,24** al bilancio 2024-2026 anno 2024, per l'attribuzione delle mansioni superiori di cui al punto 1, così come segue:
 - € 639,13 per emolumenti sul cap. 235;
 - € 152,11 per oneri riflessi sul cap.235/10;
- 4) Notificare il presente atto al dipendente Famà Rosario.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ufficio "Gestione economica e contabile del personale", per i successivi adempimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO Sig.ra Daniela Palummeri

Il Dirigente
F.TO DIGITALMENTE Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 03.05.2024 al 17.05.2024 e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO